

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4376

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle politiche agricole e forestali**

(DE CASTRO)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1999

---

Rifinanziamento del Fondo centrale  
per il credito peschereccio

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le operazioni belliche nei Balcani, che hanno imposto l'arresto temporaneo delle attività di pesca nell'Adriatico, hanno creato una situazione di grave crisi e difficoltà tra gli operatori del settore.

Il Governo ha assicurato, attraverso il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999 n. 249, il risarcimento agli operatori delle marinerie coinvolte dal fermo di pesca nel periodo dal 14 maggio al 15 luglio 1999.

All'onere derivante dall'attuazione di tale legge (60.000 milioni), si è provveduto attraverso l'utilizzo delle disponibilità recate dal Fondo centrale per il cre-

dito peschereccio, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

Tale prelievo ha quasi azzerato le risorse del Fondo compromettendo il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano triennale in corso. Con la presente legge, per assicurare la continuità operativa del Fondo, si provvede a reintegrarne le risorse, con le residue disponibilità previste nella legge finanziaria 1999.

In tale modo, il Fondo è messo nella condizione di poter svolgere le proprie funzioni statutarie, a servizio degli operatori del settore ittico.

Stante l'urgenza è prevista l'immediata entrata in vigore della legge.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

L'esigenza del rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio deriva dall'utilizzazione eccezionale delle sue disponibilità effettuata con il decreto-legge n. 154 del 1999 sul fermo bellico in Adriatico.

*Aspetti tecnico-normativi:* il disegno di legge rispetta le disposizioni comunitarie e, riguardo alla normativa interna, attiene al Fondo previsto dall'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

*Valutazione dell'impatto amministrativo:* l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è svolta dai competenti Uffici, già attrezzati per lo svolgimento di tali compiti. Lo svolgimento delle attività in questione non richiede, pertanto, oneri organizzativi ulteriori.

*Drafting e linguaggio normativo:* l'impostazione del provvedimento si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

## SCHEDA TECNICO-NORMATIVA

A. Sull'argomento non risultano pronunce della Corte Costituzionale, nè la pendenza di giudizi di costituzionalità.

B. Analogamente, non risultano pendenti altri progetti di legge avanti al Parlamento.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge prevede il parziale reintegro delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, le cui risorse sono state fortemente intaccate dagli ultimi provvedimenti, e in particolare dal decreto-legge n. 154 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 249 del 1999, sul fermo bellico della pesca in Adriatico.

All'onere di 26 miliardi per l'anno 1999 si provvede con gli stanziamenti residui della legge finanziaria 1999, di tabella A per 10 miliardi di lire e di tabella B per 16 miliardi di lire, di competenza del Ministero per le politiche agricole.

In particolare, viene definanziato il disegno di legge di cui all'atto Senato 1287, relativo al fondo di dotazione dell'AIMA, trattandosi di disposizione superata dalla successiva riforma operata dal decreto legislativo n. 165 del 1999, concernente l'istituzione dell'AGEA.

Il relativo importo (10 miliardi di lire) viene destinato al predetto Fondo, con conseguente riqualificazione della spesa pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Al fine di reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 26 miliardi per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1999, quanto a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 10 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





